

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 85-A)

## RELAZIONE DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE DE' COCCI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 luglio 1976  
(V. Stampato n. 47)*

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 30 luglio 1976*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, concernente l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al condizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107/CEE relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura

Comunicata alla Presidenza il 6 agosto 1976



ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto al nostro esame è già stato approvato dalla Camera dei deputati con vasto, convinto consenso, data l'indubbia validità del suo contenuto, rivolto sia ad agevolare l'interscambio, con l'eliminazione di ostacoli esistenti, sia a garantire meglio i consumatori italiani.

Va in via preliminare rilevato che il provvedimento doveva essere emanato entro il 20 giugno 1976. Il decreto-legge che il Parlamento deve convertire in legge è del 3 luglio 1976. Occorre in tutti un maggiore rispetto per le scadenze comunitarie: in alcuni casi alcuni mesi dopo le scadenze — non mancano in proposito importanti esempi — i provvedimenti relativi non vengono nemmeno diramati per il concerto tra i Ministeri interessati! In ogni caso è bene evitare l'emanazione *in extremis* di decreti-legge.

D'altra parte se la legislazione comunitaria è spesso complessa e talvolta addirittura farraginoso, dovremo fare tutto il possibile per evitare da parte nostra l'emanazione di leggi o di decreti-legge contenenti per lo più norme di carattere regolamentare.

È da sottolineare favorevolmente che, almeno per quanto riguarda la modificazione e l'integrazione degli allegati, il testo del decreto-legge, all'articolo 19, prevede decreti ministeriali.

Il provvedimento dà attuazione alle due direttive della CEE n. 106 e n. 107 del 1975, pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* n. L 42 del 15 febbraio 1975, riguardanti rispettivamente:

a) il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati;

b) il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura.

L'agevolazione dell'interscambio avviene grazie all'eliminazione di disposizioni normative tecniche obbligatorie differenti fra Stato e Stato della Comunità, riguardanti, essenzialmente, i volumi nominali, gli errori massimi tollerati e i metodi di controllo impie-

gati: i preimballaggi e le bottiglie recipienti-misura, che soddisfino determinati requisiti metrologici, possono essere immessi liberamente sul mercato dei Paesi membri della CEE.

La soluzione di armonizzazione adottata è quella detta « opzionale », già seguita negli altri settori della metrologia legale, che consente ai singoli Stati di far coesistere la disciplina comunitaria con quella nazionale. Ciò può portare, tra l'altro, ad un alleggerimento degli impegni e degli oneri per i produttori non interessati al solo mercato nazionale italiano.

Per quanto riguarda la migliore garanzia per i consumatori, essa avverrà sia attraverso una precisa e corretta informazione (nel caso degli imballaggi preconfezionati vengono regolamentati in particolare il volume nominale dei liquidi contenuti, gli errori di massima tollerati sul contenuto e il metodo di riferimento per i controlli), sia la riduzione graduale dei volumi troppo vicini per un dato prodotto.

Nel caso, poi, delle bottiglie impiegate come recipienti di misura vengono definiti sia gli errori massimi tollerati rispetto alla capacità nominale e il metodo di controllo di riferimento per tali errori, sia l'obbligo di indicare la capacità nominale per il loro riempimento.

Passando ai singoli articoli, l'articolo 1 (il titolo I riguarda i preimballaggi di liquidi negli articoli da 1 a 8) delimita il campo di applicazione del provvedimento (praticamente la quasi totalità dei liquidi alimentari e i preimballaggi che interessano la vendita al dettaglio).

L'articolo 2 pone le definizioni fondamentali dei termini tecnici ricorrenti nell'articolo.

L'articolo 3 prevede che i preimballaggi conformi alle disposizioni del presente provvedimento possono essere contrassegnati con un apposito marchio CEE.

L'articolo 4 sancisce la libera circolazione per tutti i preimballaggi contrassegnati con il marchio CEE, fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni di legge non riguardanti le caratteristiche metrologiche.

L'articolo 5 fissa le condizioni cui devono soddisfare i preimballaggi per quanto

riguarda il contenuto effettivo in rapporto a quello dichiarato in etichetta (volume nominale). Tali condizioni sono ispirate al criterio fondamentale secondo cui la media dei contenuti dei preimballaggi non deve essere mai inferiore al valore dichiarato ed inoltre la distribuzione statistica dei contenuti medesimi deve rispettare determinati parametri.

Nell'articolo 6 vengono indicate le iscrizioni metrologiche obbligatorie.

L'articolo 7 recepisce una delle norme fondamentali della direttiva CEE sui preimballaggi, stabilendo per i fabbricanti l'obbligo alternativo della misura del contenuto dei singoli preimballaggi o del controllo *a posteriori*.

In sede comunitaria questo obbligo è stato considerato, insieme al controllo metrologico previsto al successivo articolo 15 ed effettuato dagli uffici metrici, condizione indispensabile per la reciproca accettazione in sede comunitaria dei preimballaggi confezionati nei vari Stati membri.

L'articolo 8 contiene una disposizione transitoria.

Nel titolo II (bottiglie recipienti-misura: articoli da 9 a 14), vengono fissate le condizioni che consentono di munire le bottiglie di apposito contrassegno comunitario, ai fini della loro libera immissione sul mercato per l'impiego quali misure legali nella preparazione dei preimballaggi disciplinati dalla stessa legge.

Nel titolo III sono previsti i controlli e le sanzioni (articoli da 15 a 19). L'articolo 15 stabilisce che il controllo sulla conformità dei preimballaggi CEE e delle bottiglie CEE alle disposizioni del presente provvedimento va effettuato, secondo modalità stabilite dal Ministro dell'industria in conformità alle direttive comunitarie, presso il fabbricante o presso l'importatore.

Negli articoli da 16 a 18 sono previste le sanzioni amministrative per le varie infrazioni alle norme sui preimballaggi CEE e sulle bottiglie recipienti-misura CEE, nonché le modalità della loro applicazione.

L'articolo 19, come è stato ricordato, prevede la possibilità di modificare e integrare gli allegati tecnici al presente provvedimento in esecuzione di apposite direttive comu-

nitarie, mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il titolo IV, contenente una disposizione finale (articolo 20) prevede, per i funzionari degli uffici metrici incaricati dei controlli, il libero accesso nei locali interessati alla produzione, al deposito e alla vendita di preimballaggi e di bottiglie recipienti-misura.

L'allegato I specifica i liquidi, i cui preimballaggi sono disciplinati dal provvedimento, nonché i volumi nominali secondo cui devono essere confezionati gli stessi preimballaggi.

L'allegato II definisce il metodo statistico di riferimento da seguire nei controlli metrologici cui devono essere sottoposti i preimballaggi.

L'allegato III riporta la tabella degli errori massimi tollerati sui contenuti dei preimballaggi CEE rispetto al volume indicato in etichetta.

L'allegato IV riporta la tabella degli errori massimi tollerati in più e in meno sulle capacità effettive delle bottiglie recipienti-misura rispetto alle capacità indicate.

L'allegato V definisce il metodo statistico di riferimento da seguire nei controlli metrologici cui devono essere sottoposte le bottiglie recipienti-misura.

Certamente possono non mancare perplessità e dubbi su alcune disposizioni. La Camera dei deputati ha già approvato alcuni emendamenti tecnici migliorativi.

Non vi sono difficoltà, per quanto riguarda le attività produttive interessate, le quali sono già in grado di adeguarsi alla nuova normativa.

È sperabile che le strutture pubbliche competenti per i controlli siano nel più breve tempo possibile messe in grado di effettuarli attraverso le riorganizzazioni e i potenziamenti necessari.

La Giunta per gli affari delle Comunità europee e la 1<sup>a</sup> Commissione permanente affari costituzionali hanno espresso il proprio parere favorevole.

E, pertanto, auspicabile che il disegno di legge venga approvato con sollecitudine con la conseguente conversione in legge del decreto-legge.

de' Cocci, relatore

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

4 agosto 1976

La 1<sup>a</sup> Commissione affari costituzionali,  
esaminato il disegno di legge n. 85, esprime  
su di esse parere favorevole per quanto di  
competenza.

VERNASCHI

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, concernente l'attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107/CEE relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura con le seguenti modificazioni:

*All'articolo 1, dopo le parole: « imballaggi preconfezionati » è aggiunta la seguente: « CEE » e sono aggiunte, in fine, le parole: « nonchè alle bottiglie recipienti-misura CEE ».*

*All'articolo 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

Sono istituiti contrassegni di Stato per i recipienti precedentemente non consentiti la cui circolazione è permessa dal primo comma del presente articolo:

1) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati da 0,375 litri e da 1,5 litri contenenti vini aromatizzati, al prezzo rispettivamente di lire 15 e di lire 45;

2) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati da 0,75 litri e 5 litri contenenti aceto di vino nei due tipi fino a 7 gradi e superiori a 7 gradi di acidità, al prezzo di lire 3 per il volume nominale di 0,75 litri e lire 16 per il volume nominale di 5 litri;

3) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti naturali e per liquori da 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5, e 3 litri al prezzo rispettivamente di lire 25 per il volume nominale di 0,20 litri; lire 40 per i volumi nominali di 0,35 e 0,375 litri; lire 55 per il volume nominale di 0,70 litri; lire 145 per il volume nominale di 2,5 litri e lire 165 per quello di 3 litri;

4) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti di vinaccia (grappa) per i volumi nominali di 0,20, 0,35,

0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri al prezzo rispettivamente di lire 10 per il volume nominale di 0,20 litri; lire 20 per quelli di 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri;

5) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti spirito non denaturato per i volumi nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri, al prezzo rispettivamente di lire 75 per il volume nominale di 0,20 litri; lire 150 per i volumi di 0,35 e 0,375 litri; lire 225 per il volume nominale di 0,70 litri; lire 750 per il volume di 2,5 litri e lire 900 per quello di 3 litri;

6) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti di cereali e di canna per i volumi nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri, al prezzo rispettivamente di lire 100 per il volume di 0,20 litri; lire 220 per i volumi di 0,35 e 0,375 litri; lire 340 per il volume di 0,70 litri; lire 860 per il volume di 2,5 litri e lire 1.060 per quello di 3 litri.

Le caratteristiche dei suddetti contrassegni sono stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste per quanto si riferisce ai contrassegni per l'aceto; con decreto del Ministro delle finanze per quanto riguarda tutti gli altri.

*All'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

Il controllo della capacità è effettuato, secondo modalità ammesse dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, dal fabbricante, il quale deve tenere a disposizione di detto ufficio i documenti in cui sono state registrate le operazioni di controllo.

*All'allegato I, nella nota, la frase: « I liquidi menzionati ai punti 1, lettere a) e b), 4, 8, lettere a) e b) e 9, possono essere immessi sul mercato comunitario solo in imballaggi preconfezionati aventi un volume nominale previsto nella tabella » è sostituita dalla seguente: « I preimballaggi CEE contenenti i liquidi menzionati ai punti 1, lettere a) e b), 4, 8, lettere a) e b), e 9, possono essere immessi sul mercato comunitario solo se il relativo volume nominale è previsto nella tabella ».*

*Decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 6 luglio 1976.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di attuare le direttive nn. 75/106 e 75/107 del Consiglio delle Comunità europee per l'avvenuta scadenza del termine fissato nelle direttive stesse;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

DECRETA:

TITOLO I

IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

ARTICOLO 1.

*(Campo di applicazione).*

Il presente decreto si applica agli imballaggi preconfezionati contenenti i prodotti liquidi elencati nell'allegato I, misurati in volume secondo quantità unitarie, superiori o uguali a 0,05 litri e inferiori o uguali a 5 litri.

ARTICOLO 2.

*(Definizioni).*

Per imballaggio preconfezionato o preimballaggio si intende l'insieme di un prodotto e dell'imballaggio individuale nel quale tale prodotto è preconfezionato.

Un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballaggio di qualsiasi tipo e tale operazione è effettuata in assenza dell'acquirente e in modo che il quantitativo del prodotto contenuto nell'imballaggio abbia un valore determinato in anticipo e non possa essere modificato senza alterare l'imballaggio.

Il volume nominale del contenuto di un imballaggio preconfezionato è quello indicato sull'imballaggio e corrisponde al volume di liquido che l'imballaggio si ritiene debba contenere.

Il volume effettivo del contenuto di un imballaggio preconfezionato è il volume di liquido che esso contiene effettivamente. In tutte le operazioni di controllo, il valore del volume effettivo preso in considerazione è quello di detto volume alla temperatura di 20°C.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI  
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

TITOLO I  
IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI

ARTICOLO 1.

*(Campo di applicazione).*

Il presente decreto si applica agli imballaggi preconfezionati CEE contenenti i prodotti liquidi elencati nell'allegato I, misurati in volume secondo quantità unitarie, superiori o uguali a 0,05 litri e inferiori o uguali a 5 litri nonché alle bottiglie recipienti-misura CEE.

ARTICOLO 2.

*(Definizioni).*

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

L'errore in meno è la quantità di cui il volume effettivo del contenuto differisce in meno dal volume nominale dell'imballaggio.

ARTICOLO 3.

(*Marchio CEE*).

I preimballaggi conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere contrassegnati con marchio CEE e sono in seguito denominati « preimballaggi CEE ».

Le caratteristiche e modalità di applicazione del marchio CEE sono fissate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

ARTICOLO 4.

(*Immissione sul mercato*).

Ferma restando la possibilità dei controlli metrologici previsti dal presente decreto, i preimballaggi CEE possono, per quel che concerne i volumi, la loro determinazione o i metodi di controllo impiegati, essere liberamente immessi sul mercato.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

## ARTICOLO 3.

(*Marchio CEE*).

*Identico.*

## ARTICOLO 4.

(*Immissione sul mercato*).

*Identico.*

Sono istituiti contrassegni di Stato per i recipienti precedentemente non consentiti la cui circolazione è permessa dal primo comma del presente articolo:

1) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati da 0,375 litri e da 1,5 litri contenenti vini aromatizzati, al prezzo rispettivamente di lire 15 e di lire 45;

2) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati da 0,75 litri e 5 litri contenenti aceto di vino nei due tipi fino a 7 gradi e superiori a 7 gradi di acidità, al prezzo di lire 3 per il volume nominale di 0,75 litri e lire 16 per il volume nominale di 5 litri;

3) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti naturali e per liquori da 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri al prezzo rispettivamente di lire 25 per il volume nominale di 0,20 litri; lire 40 per i volumi nominali di 0,35 e 0,375 litri; lire 55 per il volume nominale di 0,70 litri; lire 145 per il volume nominale di 2,5 litri e lire 165 per quello di 3 litri;

4) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti di vinaccia (grappa) per i volumi nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 o 3 litri al prezzo rispettivamente di lire 10 per il volume nominale di 0,20 litri; lire 20 per quelli di 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri;

5) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti spirito non denaturato per i volumi nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri, al prezzo rispettivamente di lire 75 per il volume nominale di 0,20 litri; lire 150 per i volumi di 0,35 e 0,375 litri; lire 225 per il volume nominale di 0,70 litri; lire 750 per il volume di 2,5 litri e lire 900 per quello di 3 litri;

6) contrassegni per gli imballaggi preconfezionati contenenti acquaviti di cereali e di canna per i volumi nominali di 0,20, 0,35, 0,375, 0,70, 2,5 e 3 litri, al prezzo rispettivamente di lire 100 per il volume di 0,20 litri; lire 220 per i volumi di 0,35 e 0,375 litri; lire 340 per il volume di 0,70 litri; lire 860 per il volume di 2,5 litri; e lire 1.060 per quello di 3 litri.

Le caratteristiche dei suddetti contrassegni sono stabilite con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste per quanto si riferisce ai contrassegni per l'aceto; con decreto del Ministro per le finanze per quanto riguarda tutti gli altri.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

#### ARTICOLO 5.

(*Tolleranze*).

L'errore massimo tollerato in meno è quello fissato nella Tabella Allegato III.

Inoltre, per i lotti determinati secondo l'allegato II, i preimballaggi CEE devono essere confezionati in modo che soddisfino alle seguenti condizioni:

- a) il volume effettivo non deve essere inferiore in media al volume nominale;
- b) la proporzione dei preimballaggi che presentino un errore in meno superiore all'errore massimo tollerato deve essere tale che l'insieme dei preimballaggi risponda alle condizioni definite all'allegato II;
- c) nessun preimballaggio può presentare un errore in meno superiore a due volte l'errore massimo tollerato.

#### ARTICOLO 6.

(*Iscrizioni metrologiche*).

I preimballaggi CEE devono recare le seguenti iscrizioni:

- a) il volume nominale espresso, conformemente all'allegato I e utilizzando come unità di misura il litro, il centilitro o il millilitro, per mezzo di cifre, e seguito dal simbolo dell'unità di misura utilizzata o eventualmente dal suo nome;
- b) un marchio o una iscrizione che permetta di identificare chi ha effettuato o fatto effettuare il riempimento, oppure, quando si tratti di preimballaggi provenienti da Paesi terzi, l'importatore stabilito nel territorio della Comunità.

Le iscrizioni e il marchio devono essere apposti in modo indelebile, ben leggibile e visibile secondo le usuali condizioni di presentazione e secondo modalità e dimensioni che saranno determinate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Se l'imballaggio è un recipiente-misura conforme alle norme di cui al Titolo II e se l'indicazione della sua capacità nominale è visibile nelle condizioni usuali di presentazione dell'imballaggio preconfezionato, è necessaria un'altra indicazione del volume nominale ai sensi del presente articolo solo quando il volume nominale dell'imballaggio preconfezionato differisca di un valore inferiore o pari a 0,05 litri da un altro volume nominale previsto nell'allegato I per la stessa categoria di prodotti.

Sono vietate altre iscrizioni metrologiche oltre quelle previste dal presente articolo.

#### ARTICOLO 7.

(*Volume effettivo*).

Salvo che siano stati impiegati per la preparazione dei preimballaggi CEE i recipienti-misura definiti al Titolo II e riempiti secondo le modalità previste dal presente decreto, il volume effettivo deve es-

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 5.

(*Tolleranze*).

*Identico.*

ARTICOLO 6.

(*Iscrizioni metrologiche*).

*Identico.*

ARTICOLO 7.

(*Volume effettivo*).

*Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

sere misurato o controllato sotto la responsabilità di chi riempie l'imballaggio, o, quando si tratti di preimballaggi preconfezionati in Paesi terzi, dall'importatore mediante un idoneo strumento legale di misura.

Quando non sia stata effettuata la misura, chi effettua il riempimento deve organizzare il controllo, che può essere eseguito per campionamento, in modo che sia garantito il volume nominale secondo le norme del presente decreto.

La disposizione del precedente comma si considera soddisfatta se chi effettua il riempimento procede ad un controllo di fabbricazione secondo modalità ammesse dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi e tiene a disposizione di detto Ufficio i documenti in cui sono state registrate le operazioni di controllo.

#### ARTICOLO 8.

*(Disposizioni transitorie).*

Fino a quando in Belgio, in Irlanda, nei Paesi Bassi o nel Regno Unito non sia stata applicata la direttiva CEE 19 dicembre 1974, n. 106, e comunque non oltre il 31 dicembre 1979, i preimballaggi confezionati nei Paesi predetti conformi alle prescrizioni dell'articolo 5 e dell'allegato I anche se non rispondenti alle altre norme del presente decreto possono essere liberamente immessi sul mercato allo stesso titolo e alle stesse condizioni valide per i preimballaggi contrassegnati con il marchio CEE.

Fino alla scadenza del periodo transitorio, durante il quale all'interno delle Comunità è autorizzato l'impiego delle unità di misura del sistema imperiale di cui all'allegato II alla direttiva 71/354/CEE, l'indicazione del volume nominale espresso in unità SI, conformemente all'articolo 6, può essere accompagnata sui preimballaggi contrassegnati con il marchio CEE dal risultato della sua trasformazione in unità di misura del sistema imperiale (UK), ottenuto utilizzando i seguenti coefficienti di conversione:

1 ml = 0,0352 fluid ounce;

1 l = 1,760 pints o 0,220 gallon.

Le indicazioni in unità UK non debbono essere di rilievo e dimensioni superiori a quelle delle unità SI.

#### TITOLO II

#### BOTTIGLIE RECIPIENTI-MISURA

#### ARTICOLO 9.

*(Bottiglie recipienti-misura).*

Per bottiglie recipienti-misura si intendono i recipienti comunemente indicati come bottiglie, di vetro o di ogni altro materiale avente

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 8.

(*Disposizioni transitorie*).

*Identico.*

TITOLO II

BOTTIGLIE RECIPIENTI-MISURA

ARTICOLO 9.

(*Bottiglie recipienti-misura*).

*Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

caratteristiche di rigidità o di stabilità che diano le stesse garanzie metrologiche del vetro, quando:

- 1) predisposti per una chiusura ermetica, sono destinati al deposito, al trasporto o alla fornitura di liquidi;
- 2) hanno una capacità nominale superiore o uguale a 0,05 litri e inferiore o uguale a 5 litri;
- 3) hanno qualità metrologiche (caratteristiche costruttive e regolarità di fabbricazione) che consentono, quando siano riempiti sino ad un dato livello o a una data percentuale della loro capacità rasobordo, di misurarne il contenuto con sufficiente precisione.

Le bottiglie e recipienti-misura conformi alle disposizioni del presente titolo e a quelle degli allegati IV e V possono essere munite di contrassegno CEE, le cui caratteristiche e modalità di applicazione sono determinate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Le bottiglie predette sono denominate in seguito « bottiglie recipienti-misura CEE » o « bottiglie CEE ».

#### ARTICOLO 10.

##### *(Capacità delle bottiglie CEE).*

La capacità nominale è il volume indicato nella bottiglia, ossia il volume di liquido che si presume che questa ultima contenga quando è riempita nelle condizioni d'uso per le quali è prevista.

La capacità rasobordo di una bottiglia è il volume di liquido che essa contiene quando è riempita sino al punto del bordo.

La capacità effettiva di una bottiglia è il volume di liquido che essa contiene effettivamente quando è riempita esattamente nelle condizioni corrispondenti teoricamente alla capacità nominale.

Le capacità sopra indicate si intendono definite alla temperatura di 20°C.

#### ARTICOLO 11.

##### *(Immissione sul mercato).*

Ferma restando la possibilità dei controlli metrologici previsti dal presente decreto, le bottiglie recipienti-misura CEE possono, per quel che concerne i volumi, la loro determinazione o i metodi di controllo impiegati, essere liberamente immesse sul mercato per essere impiegate a norma del primo comma dell'articolo 7 nella confezione dei preimballaggi.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

## ARTICOLO 10.

(*Capacità delle bottiglie CEE*).

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Il controllo della capacità è effettuato, secondo modalità ammesse dall'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, dal fabbricante, il quale deve tenere a disposizione di detto ufficio i documenti in cui sono state registrate le operazioni di controllo.

## ARTICOLO 11.

(*Immissione sul mercato*).

*Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

ARTICOLO 12.

*(Sistemi di riempimento e tolleranze).*

Le bottiglie CEE possono essere riempite con il procedimento del livello costante o con il procedimento del vuoto costante.

Gli errori massimi tollerati in più o in meno sulla capacità di una bottiglia CEE sono fissati nell'allegato IV.

ARTICOLO 13.

*(Iscrizioni metrologiche).*

Le bottiglie CEE devono recare, sulla superficie laterale, sul fondo o sulla superficie di raccordo tra la superficie laterale e il fondo, oltre l'indicazione del marchio di cui all'articolo successivo, l'indicazione della capacità nominale, espressa in litri, in centilitri o in millilitri per mezzo di cifre, seguita dal simbolo o eventualmente dal nome della unità di misura utilizzata, secondo modalità e dimensioni da stabilirsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Sul fondo o sulla superficie di raccordo tra la superficie laterale e il fondo, in modo che non possa esservi confusione con le iscrizioni precedenti, devono essere altresì indicate, per mezzo di cifre aventi la stessa altezza di quelle che indicano la capacità nominale corrispondente, secondo il modo (o i modi) di riempimento per cui è prevista la bottiglia:

la capacità rasobordo, espressa in centilitri, non seguita dal simbolo cl,

e/o la distanza in millimetri, seguita dal simbolo mm, del piano del bordo dal livello di riempimento corrispondente alla capacità nominale.

ARTICOLO 14.

*(Marchio del fabbricante).*

I fabbricanti di bottiglie recipienti-misura CEE, gli importatori da Paesi terzi o i mandatari di fabbricanti in Paesi terzi devono sottoporre all'approvazione dell'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi un marchio di identificazione. Dell'avvenuta approvazione l'Ufficio informa, entro un mese, i servizi metrici degli altri Stati membri e la Commissione delle Comunità economiche europee.

L'approvazione rilasciata dall'autorità competente di altro Stato membro ai fabbricanti, agli importatori o mandatari residenti nello Stato stesso, è sostitutiva di quella prevista al comma precedente quando è stata comunicata all'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 12.

(*Sistemi di riempimento e tolleranze*).

*Identico.*

ARTICOLO 13.

(*Iscrizioni metrologiche*).

*Identico.*

ARTICOLO 14.

(*Marchio del fabbricante*).

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

### TITOLO III

#### CONTROLLI E SANZIONI

##### ARTICOLO 15.

*(Controlli).*

Il controllo sulla conformità alle disposizioni del presente decreto dei preimballaggi e delle bottiglie recipienti-misura, muniti rispettivamente del marchio e del contrassegno di cui ai precedenti articoli 3 e 9, è effettuato mediante sondaggio presso il fabbricante o, quando si tratti di preimballaggi provenienti da Paesi terzi, presso l'importatore o il suo mandatario. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato del controllo sono a carico del fabbricante, dell'importatore o del mandatario, i quali devono altresì fornire i preimballaggi o le bottiglie necessari per i controlli medesimi.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato stabilisce con proprio decreto le modalità del controllo in conformità ai metodi di riferimento di cui agli allegati II e V.

Restano salvi i controlli che possono essere esercitati nella fase commerciale per accertare la conformità dei preimballaggi alle prescrizioni del presente decreto. Nel regolamento di esecuzione del presente decreto saranno indicati gli organi competenti e le modalità del controllo.

##### ARTICOLO 16.

*(Sanzioni per la violazione delle norme sui preimballaggi CEE).*

Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato preimballaggi CEE non conformi alle disposizioni del presente decreto in materia di volumi nominali e di iscrizioni metrologiche è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Chiunque produce o importa preimballaggi CEE non rispondenti alle disposizioni di cui all'articolo 5 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 5.000.000.

Chiunque produce o importa preimballaggi CEE che non risultino misurati o controllati a norma dell'articolo 7 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Chiunque, non produttore o importatore, detiene per vendere, vende o comunque introduce in commercio preimballaggi CEE non rispondenti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000, qualora sia a conoscenza della violazione.

##### ARTICOLO 17.

*(Sanzioni per la violazione delle norme sulle bottiglie recipienti-misura CEE).*

Chiunque produce o importa bottiglie recipienti-misura munite del contrassegno di cui all'articolo 9, ma non rispondenti alle norme del Titolo II del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

TITOLO III

CONTROLLI E SANZIONI

ARTICOLO 15.

(*Controlli*).

*Identico.*

ARTICOLO 16.

(*Sanzioni per la violazione delle norme sui preimballaggi CEE*).

*Identico.*

ARTICOLO 17.

(*Sanzioni per la violazione delle norme sulle bottiglie recipienti-misura CEE*).

*Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

Chiunque, non produttore o importatore, detiene per vendere, vende o comunque immette in commercio bottiglie recipienti-misura munite del contrassegno di cui all'articolo 9, ma non rispondenti alle norme del presente decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000, qualora sia a conoscenza della violazione.

ARTICOLO 18.

*(Modalità di applicazione delle sanzioni).*

Le sanzioni amministrative previste dal presente decreto sono applicate dagli uffici metrici provinciali con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

ARTICOLO 19.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato può, con proprio decreto, modificare e integrare gli allegati al presente decreto in esecuzione delle apposite direttive comunitarie.

TITOLO IV

DISPOSIZIONE FINALE

ARTICOLO 20.

La vigilanza sull'applicazione del presente decreto è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la esercita tramite l'Ufficio centrale metrico e gli uffici provinciali metrici.

I funzionari incaricati dei controlli possono accedere liberamente nei locali adibiti alla produzione, al deposito e alla vendita di pre-imballaggi e di bottiglie recipienti-misura, anche se sono situati in punti franchi o hanno la funzione di magazzini doganali o vincolati dalla finanza. Gli esercenti hanno l'obbligo di dare loro assistenza e di agevolarne le operazioni, fornendo, nei limiti delle normali necessità, anche la manodopera ed i mezzi esistenti in azienda.

ARTICOLO 21.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1976.

LEONE

MORO ALDO — DONAT-CATTIN — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 18.

(*Modalità di applicazione delle sanzioni*).

*Identico.*

ARTICOLO 19.

*Identico.*

TITOLO IV

DISPOSIZIONE FINALE

ARTICOLO 20.

*Identico.*

ARTICOLO 21.

*Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

## ALLEGATO I

*Tabella dei liquidi che possono essere contenuti nei preimballaggi CEE  
e dei corrispondenti volumi nominali.*

| LIQUIDI                                                                                                                                | VOLUMI NOMINALI IN LITRI            |                                |                              |                                                                                                |                         |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                        | I<br>ammessi<br>a titolo definitivo |                                |                              | II (*)<br>ammessi<br>a titolo transitorio                                                      |                         |                          |
| 1. a) Vini di uve fresche; mosti di uve fresche muttizzati con alcole (mistelle) ad eccezione dei vini liquorosi<br>(TDC : ex 22.05 C) | 0,10<br>0,375<br>0,75<br>2          | -0,25<br>-0,50<br>-1<br>-5     | -0,35<br>-0,70<br>-1,5       | 0,20<br>0,60<br>0,95                                                                           | -0,36<br>-0,68<br>-1,75 | -0,475<br>-0,72<br>-1,88 |
| b) Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate, non spumanti<br>(TDC : 22.07 B II)                                      | 0,10<br>0,375<br>0,75<br>2          | -0,25<br>-0,50<br>-1<br>-5     | -0,35<br>-0,70<br>-1,5       | 0,20<br>0,72                                                                                   | -0,33<br>-0,36          | -0,36                    |
| c) Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati<br>(TDC : 22.06)<br>Vini liquorosi<br>(TDC : ex 22.05 C)                           | 0,10<br>0,75                        | -0,375<br>-1                   | -0,50<br>-1,5                | 0,20<br>0,68                                                                                   | -0,35<br>-0,70          | -0,36<br>-0,72           |
| 2. a) Vini spumanti<br>(TDC : 22.05 A+B)                                                                                               | 0,10<br>0,375<br>3                  | -0,125<br>-0,75                | -0,20<br>-1,5                | 0,57                                                                                           | -0,77                   |                          |
| b) Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate, spumanti<br>(TDC : 22.07 B I)                                           | 0,10<br>0,375<br>1,5                | -0,125<br>-0,75<br>-3          | -0,20<br>-1                  | 0,57                                                                                           | -0,77                   |                          |
| 3. Birra<br>(TDC : 22.03)                                                                                                              | 0,25<br>0,75<br>3                   | -0,33<br>-1<br>-4              | -0,50<br>-2<br>-5            | 0,18<br>(soltanto in barattoli metallici)<br>0,20<br>(soltanto in barattoli metallici)<br>0,45 | -0,36<br>-0,35<br>-0,66 | -0,60<br>-3,8            |
| — birra a fermentazione spontanea, gueuze                                                                                              | 0,375                               |                                |                              |                                                                                                |                         |                          |
| 4. Alcoli, acquaviti e bevande alcoliche<br>(TDC : 22.09)                                                                              | 0,05<br>0,35<br>0,70<br>1,5<br>3    | -0,10<br>-0,375<br>-0,75<br>-2 | -0,20<br>-0,50<br>-1<br>-2,5 | 0,25<br>0,72                                                                                   | -0,36<br>-0,60          | -0,60                    |

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

ALLEGATO I

*Tabella dei liquidi che possono essere contenuti nei preimballaggi CEE  
e dei corrispondenti volumi nominali.*

*Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

| Liquidi                                                                                                                                                                  | VOLUMI NOMINALI IN LITRI                                        |                                      |                        |                                           |                |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                          | I<br>ammessi<br>a titolo definitivo                             |                                      |                        | II (*)<br>ammessi<br>a titolo transitorio |                |                                   |
| 5. Aceti commestibili e loro succedanei commestibili (TDC : 22.10)                                                                                                       | 0,25<br>1                                                       | -0,50<br>-2                          | -0,75<br>-5            | 0,35<br>2,5                               | -0,7           | -1,5                              |
| 6. Oli commestibili (TDC : 15.07 A I)<br>(TDC : 15.07 D II)                                                                                                              | 0,10<br>1<br>5                                                  | -0,25<br>-2                          | -0,50<br>-3            | 0,375<br>1,5                              | -0,625<br>-2,5 | -0,75                             |
| 7. Latte e bevande a base di latte venduti in volume (TDC : ex 04.01 salvo lo yogurt e il kephir, TDC : 22.02 B)                                                         | 0,10<br>0,50<br>2                                               | -0,20<br>-0,75<br>-3                 | -0,25<br>-1<br>-4      | 0,22                                      | -0,33          | -0,6                              |
| 8. a) Acqua, acque minerali, acque gassose (TDC : 22.01)                                                                                                                 | tutti i volumi inferiori a<br>0,20<br>0,33<br>0,75<br>2         | -0,20<br>-0,50<br>-1                 | -0,25<br>-0,70<br>-1,5 | 0,35<br>0,90                              | -0,45<br>-0,94 | -0,47                             |
| b) Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta e di ortaggi (TDC : 22.02 A) | tutti i volumi inferiori a<br>0,20<br>0,33<br>0,75<br>2<br>5    | -0,20<br>-0,50<br>-1<br>-3<br>-4     | -0,25<br>-0,70<br>-1,5 | 0,35<br>0,60                              | -0,45<br>-0,90 | -0,47<br>-0,94                    |
| 9. Succhi di frutta e succhi di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri (TDC : 20.07 prodotti non concentrati)                  | tutti i volumi inferiori a<br>0,125<br>0,25<br>0,70<br>1,5<br>4 | -0,125<br>-0,33<br>-0,75<br>-2<br>-5 | -0,20<br>-0,50<br>-1   | 0,18                                      | -0,35          | (soltanto in barattoli metallici) |

(\*) I preimballaggi contrassegnati con il marchio CEE ed aventi uno dei volumi nominali riportati nella colonna II possono circolare fino al 31 dicembre 1980 nel territorio nazionale e nei territori dei singoli Paesi terzi della CEE, a condizione che nello Stato interessato ne fosse ammessa la libera circolazione alla data del 31 dicembre 1971; fanno eccezione i preimballaggi dei liquidi di cui al punto 8, lettera a), per i quali il predetto termine del 31 dicembre 1980 è prorogato al 31 dicembre 1988, alle medesime condizioni sopraspecificate.

NOTA. - I liquidi menzionati ai punti 1, lettere a) e b), 4, 8, lettere a) e b) e 9 possono essere immessi sul mercato comunitario solo in imballaggi preconfezionati aventi un volume nominale previsto nella tabella e conforme alle disposizioni regolamentari o agli usi commerciali dello Stato membro di origine del liquido, sia che il riempimento venga effettuato nel suddetto Stato membro, sia che venga effettuato in un altro Stato membro.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

---

(\*) *Identico.*

NOTA. — I preimballaggi CEE contenenti i liquidi menzionati ai punti 1, lettere a) e b), 4, 8, lettere a) e b,) e 9, possono essere immessi sul mercato comunitario solo se il relativo volume nominale è previsto nella tabella e conforme alle disposizioni regolamentari o agli usi commerciali dello Stato membro di origine del liquido, sia che il riempimento venga effettuato nel suddetto Stato membro, sia che venga effettuato in un altro Stato membro.

(Segue: Testo del decreto-legge)

## ALLEGATO II

### *Controllo statistico di esattezza cui devono soddisfare i preimballaggi CEE.*

#### 1. PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA MISURAZIONE DEL VOLUME EFFETTIVO DEGLI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI.

Il volume effettivo degli imballaggi preconfezionati può essere misurato direttamente per mezzo di strumenti volumetrici o indirettamente per pesatura e misurazione della massa volumica.

Qualunque sia il metodo impiegato, l'errore commesso nella misurazione del volume effettivo di un imballaggio preconfezionato deve essere al massimo pari ad un quinto dell'errore massimo tollerato sul volume nominale dell'imballaggio preconfezionato.

#### 2. PRESCRIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO DEI LOTTI DI IMBALLAGGI PRECONFEZIONATI.

Il controllo degli imballaggi preconfezionati viene effettuato per campionamento e comprende due parti:

- un controllo riguarda il volume effettivo di ciascun imballaggio preconfezionato del campione;
- un secondo controllo riguarda la media dei volumi effettivi degli imballaggi preconfezionati del campione.

Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile se i risultati dei due controlli soddisfano entrambi ai criteri di accettazione.

Per ciascun controllo sono previsti due piani di campionamento da impiegare:

- uno per il controllo non distruttivo, che non comporta cioè l'apertura dell'imballaggio,
- l'altro per il controllo distruttivo, che comporta cioè l'apertura o la distruzione dell'imballaggio.

Per motivi economici e pratici, quest'ultimo controllo è limitato allo stretto indispensabile e la sua efficacia è inferiore a quella del controllo non distruttivo.

Si deve quindi procedere al controllo distruttivo soltanto quando è praticamente impossibile effettuare un controllo non distruttivo. Normalmente, esso non viene effettuato per partite inferiori alle 100 unità.

##### 2.1. Lotto di imballaggi preconfezionati

2.1.1. Il lotto è costituito dall'insieme degli imballaggi preconfezionati dello stesso modello e della stessa fabbricazione facente l'oggetto del controllo.

2.1.2. Quando il controllo degli imballaggi preconfezionati viene effettuato alla fine della catena di riempimento, la grandezza del lotto è definita da un numero di pezzi corrispondente alla produzione oraria massima della catena di riempimento. Negli altri casi la grandezza del lotto è limitata a 10.000.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

**ALLEGATO II**

*Controllo statistico di esattezza  
cui devono soddisfare i preimballaggi CEE.*

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2.1.3. Per i lotti inferiori a 100 imballaggi preconfezionati il controllo non distruttivo, se necessario, viene effettuato al 100 per cento.

2.1.4. Prima di effettuare i controlli previsti ai punti 2.2 e 2.3, bisogna prelevare a caso dal lotto un numero sufficiente di imballaggi preconfezionati, per consentire lo svolgimento del controllo che richiede il campione di maggiore numerosità.

Per l'altro controllo, il campione necessario sarà prelevato a caso dal primo campione e quindi contrassegnato.

L'operazione di contrassegno deve essere effettuata prima di dare inizio alle operazioni di misurazione.

## 2.2. *Controllo del volume minimo tollerato in un imballaggio preconfezionato*

2.2.1. Il volume minimo tollerato viene ottenuto deducendo dal volume nominale dell'imballaggio preconfezionato l'errore massimo tollerato corrispondente a tale volume nominale.

2.2.2. I singoli elementi del lotto il cui volume effettivo sia inferiore al volume minimo tollerato vengono denominati difettosi.

2.2.3. Per il controllo per campionamento, sarà accettato uno dei seguenti piani di campionamento (semplice o doppio) a scelta degli Stati membri.

### 2.2.3.1. Piano di campionamento semplice

Il numero di imballaggi preconfezionati controllati deve essere pari alla numerosità del campione indicato nel piano:

— se il numero dei difettosi riscontrati nel campione è inferiore o pari al criterio d'accettazione, il lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile per questo controllo;

— se il numero dei difettosi riscontrati nel campione è superiore o pari al criterio di rifiuto, il lotto di imballaggi preconfezionati è respinto.

#### 2.2.3.1.1. Piano per controllo non distruttivo

| GRANDEZZA DEL LOTTO        | Numerosità<br>del campione | NUMERO DI DIFETTOSI         |                        |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|
|                            |                            | Criterio di<br>accettazione | Criterio<br>di rifiuto |
| Da 100 a 150 . . . . .     | 20                         | 1                           | 2                      |
| Da 151 a 280 . . . . .     | 32                         | 2                           | 3                      |
| Da 281 a 500 . . . . .     | 50                         | 3                           | 4                      |
| Da 501 a 1.200 . . . . .   | 80                         | 5                           | 6                      |
| Da 1.201 a 3.200 . . . . . | 125                        | 7                           | 8                      |
| Oltre 3.201 . . . . .      | 200                        | 10                          | 11                     |

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati*)

(Segue: Testo del decreto-legge)

## 2.2.3.1.2. Piano per controllo distruttivo

| GRANDEZZA DEL LOTTO                                        | Numerosità<br>del campione | NUMERO DI DIFETTOSI         |                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------|
|                                                            |                            | Criterio di<br>accettazione | Criterio<br>di rifiuto |
| Indipendentemente dalla grandezza ( $\geq 100$ ) . . . . . | 20                         | 1                           | 2                      |

## 2.2.3.2. Piano di campionamento doppio

Il primo numero di imballaggi preconfezionati controllati deve essere pari alla numerosità del primo campione indicato nel piano:

— se il numero di difettosi trovato nel primo campione è inferiore o pari al primo criterio d'accettazione, il lotto viene considerato accettabile per questo controllo;

— se il numero di difettosi trovato nel primo campione è pari o superiore al primo criterio di rifiuto, il lotto è respinto;

— se il numero di difettosi trovato nel primo campione è compreso tra il primo criterio d'accettazione e il primo criterio di rifiuto, si deve controllare un secondo campione la cui numerosità è indicata nel piano.

I numeri di difettosi riscontrati nel primo e nel secondo campione devono essere addizionati:

— se il totale dei difettosi è inferiore o pari a quello fissato come secondo criterio d'accettazione, il lotto viene considerato accettabile per questo controllo;

— se il totale dei difettosi è superiore o pari al secondo criterio di rifiuto, il lotto viene respinto.

## 2.2.3.2.1. Piano per controllo non distruttivo

| GRANDEZZA<br>DEL LOTTO | CAMPIONI |            |                      | NUMERO DI DIFETTOSI              |                        |
|------------------------|----------|------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|
|                        | Ordine   | Numerosità | Numerosità<br>totale | Criterio di<br>accet-<br>tazione | Criterio di<br>rifiuto |
| Da 100 a 150 .         | 1°       | 13         | 13                   | 0                                | 2                      |
|                        | 2°       | 13         | 26                   | 1                                | 2                      |
| Da 151 a 280 .         | 1°       | 20         | 20                   | 0                                | 3                      |
|                        | 2°       | 20         | 40                   | 3                                | 4                      |
| Da 281 a 500 .         | 1°       | 32         | 32                   | 1                                | 4                      |
|                        | 2°       | 32         | 64                   | 4                                | 5                      |
| Da 501 a 1.200 .       | 1°       | 50         | 50                   | 2                                | 5                      |
|                        | 2°       | 50         | 100                  | 6                                | 7                      |
| Da 1.201 a 3.200 .     | 1°       | 80         | 80                   | 3                                | 7                      |
|                        | 2°       | 80         | 160                  | 8                                | 9                      |
| Oltre 3.201 . . .      | 1°       | 125        | 125                  | 5                                | 9                      |
|                        | 2°       | 125        | 250                  | 12                               | 13                     |

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati*)

(Segue: Testo del decreto-legge)

## 2.2.3.2.2. Piano per controllo distruttivo

| GRANDEZZA<br>DEL LOTTO                                         | CAMPIONI |            |                      | NUMERO DI DIFETTOSI              |                        |
|----------------------------------------------------------------|----------|------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|
|                                                                | Ordine   | Numerosità | Numerosità<br>totale | Criterio di<br>accet-<br>tazione | Criterio di<br>rifiuto |
| Indipendentemente<br>dalla grandezza<br>( $\geq 100$ ) . . . . | 1°       | 13         | 13                   | 0                                | 2                      |
|                                                                | 2°       | 13         | 26                   | 1                                | 2                      |

2.3. *Controllo della media dei volumi effettivi dei singoli elementi di un lotto di imballaggi preconfezionati.*

2.3.1. Un lotto di imballaggi preconfezionati è considerato accettabile per questo controllo se la media  $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$  dei volumi effettivi  $x_i$  degli  $n$  imballaggi preconfezionati di un campione è superiore al valore:

$$V_n - \frac{s}{\sqrt{n}} t_{(1-a)}$$

dove:

$V_n$ : = volume nominale dell'imballaggio preconfezionato

$s$ : = stima dello scarto tipo dei volumi effettivi del lotto

$n$ : = numero di imballaggi preconfezionati del campione per il controllo

$t_{(1-a)}$ : = variabile aleatoria della distribuzione di Student, funzione del grado di libertà  $v = n - 1$  e del livello di fiducia  $(1 - a) = 0,995$ .

2.3.2. Chiamando  $x$  la misura del volume effettivo dello  $i$ -esimo elemento del campione di  $n$  elementi si ottiene:

2.3.2.1. la media delle misure del campione calcolando:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{i=n} x_i}{n}$$

2.3.2.2. la stima dello scarto tipo  $s$  calcolando:

— la somma dei quadrati delle misure:  $\sum_{i=1}^{i=n} (x_i)^2$

— il quadrato della somma delle misure:  $\left( \sum_{i=1}^{i=n} x_i \right)^2$ , poi  $\left( \frac{\sum_{i=1}^{i=n} x_i}{n} \right)^2$

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati*)

## LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del decreto-legge)

$$\begin{aligned}
 & \text{— la somma corretta: } SC = \sum_{i=1}^{i=n} (x_i)^2 - \left( \frac{\sum_{i=1}^{i=n} x_i}{n} \right)^2 \\
 & \text{— la stima della varianza } v = \frac{SC}{(n-1)}
 \end{aligned}$$

La stima dello scarto tipo è data dalla seguente: formula  $s = \sqrt{v}$

2.3.3. Criterio d'accettazione o di rifiuto dei lotti di imballaggi preconfezionati per questo controllo:

## Criterio per controllo non distruttivo

| GRANDEZZA DEL LOTTO  | Numerosità del campione | CRITERI                      |                           |
|----------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|
|                      |                         | Accettazione                 | Rifiuto                   |
| $\leq 500$ . . . . . | 30                      | $\bar{x} \geq V_n - 0,503 s$ | $\bar{x} < V_n - 0,503 s$ |
| $> 500$ . . . . .    | 50                      | $\bar{x} \geq V_n - 0,379 s$ | $\bar{x} < V_n - 0,379 s$ |

## Criterio di controllo distruttivo

| GRANDEZZA DEL LOTTO                                             | Numerosità del campione | CRITERI                      |                           |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------------|
|                                                                 |                         | Accettazione                 | Rifiuto                   |
| Indipendentemente dal numero dei pezzi ( $\geq 100$ ) . . . . . | 20                      | $\bar{x} \geq V_n - 0,640 s$ | $\bar{x} < V_n - 0,640 s$ |

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati*)

(Segue: Testo del decreto-legge)

## ALLEGATO III

*Tabella degli errori massimi tollerati in meno  
sui contenuti dei preimballaggi CEE.*

| VOLUME NOMINALE $V_n$<br>IN MILLILITRI | ERRORE MASSIMO TOLLERATO |            |
|----------------------------------------|--------------------------|------------|
|                                        | Per cento di $V_n$       | Millilitri |
| Da 50 a 100 . . . . .                  | —                        | 4,5        |
| Da 100 a 200 . . . . .                 | 4,5                      | —          |
| Da 200 a 300 . . . . .                 | —                        | 9          |
| Da 300 a 500 . . . . .                 | 3                        | —          |
| Da 500 a 1.000 . . . . .               | —                        | 15         |
| Da 1.000 a 5.000 . . . . .             | 1,5                      | —          |

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati*)

**ALLEGATO III**

*Tabella degli errori massimi tollerati in meno  
sui contenuti dei preimballaggi CEE.*

*Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

**ALLEGATO IV**

*Tabella degli errori massimi tollerati (in più o in meno) sulla capacità di una bottiglia recipiente-misura, ossia delle differenze massime tollerate (in più o in meno), alla temperatura di 20°C ed alle condizioni di controllo di cui all'allegato V, tra la capacità effettiva e la capacità nominale  $V_n$ .*

| CAPACITÀ NOMINALE $V_n$<br>IN MILLILITRI | ERRORE MASSIMO TOLLERATO |            |
|------------------------------------------|--------------------------|------------|
|                                          | In per cento di $V_n$    | Millilitri |
| Da 50 a 100 . . . . .                    | —                        | 3          |
| Da 100 a 200 . . . . .                   | 3                        | —          |
| Da 200 a 300 . . . . .                   | —                        | 6          |
| Da 300 a 500 . . . . .                   | 2                        | —          |
| Da 500 a 1.000 . . . . .                 | —                        | 10         |
| Da 1.000 a 5.000 . . . . .               | 1                        | —          |

1. L'errore massimo tollerato sulla capacità rasobordo è uguale all'errore massimo tollerato sulla capacità nominale corrispondente.

È vietato approfittare in modo sistematico delle tolleranze.

2. In pratica, la capacità effettiva di una bottiglia recipiente-misura è controllata determinando la quantità d'acqua a 20°C contenuta effettivamente nella bottiglia quando questa è riempita fino al livello corrispondente teoricamente alla capacità nominale. Essa può anche essere controllata indirettamente con un metodo di precisione equivalente.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

#### ALLEGATO IV

*Tabella degli errori massimi tollerati (in più o in meno) sulla capacità di una bottiglia recipiente-misura, ossia delle differenze massime tollerate (in più o in meno), alla temperatura di 20°C ed alle condizioni di controllo di cui all'allegato V, tra la capacità effettiva e la capacità nominale  $V_n$*

*Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

## ALLEGATO V

### *Controllo statistico di esattezza cui devono soddisfare le bottiglie recipienti-misura CEE.*

#### 1. PRELIEVO DEL CAMPIONE

Un campione di bottiglie recipienti-misura dello stesso modello e della stessa fabbricazione è prelevato da un lotto corrispondente, in linea di massima, alla produzione di un'ora.

Ove il risultato del controllo effettuato su un lotto corrispondente alla produzione di un'ora non sia soddisfacente, si può procedere ad un secondo esame su un altro campione prelevato da un lotto corrispondente ad una produzione di durata più lunga, oppure sui risultati iscritti nelle carte di controllo del fabbricante, quando la fabbricazione dell'impresa è stata oggetto di un controllo riconosciuto dall'Ufficio centrale metrico e del Saggio dei metalli preziosi.

#### 2. MISURAZIONE DELLA CAPACITÀ DELLE BOTTIGLIE RECIPIENTI-MISURA DEL CAMPIONE

Le bottiglie recipienti-misura sono pesate vuote.

Esse sono riempite di acqua a 20°C di massa volumica nota fino al livello di riempimento che corrisponde al metodo di controllo adottato.

Esse sono pesate piene.

Il controllo è effettuato servendosi di uno strumento di misura legale, adeguato alla natura delle operazioni da compiere.

L'errore nella misura della capacità non deve superare un quinto dell'errore massimo tollerato corrispondente alla capacità nominale della bottiglia recipiente-misura.

#### 3. ELABORAZIONE DEI RISULTATI

##### 3.1. Impiego del metodo dello scarto tipo

Il numero di bottiglie recipienti-misura che costituiscono il campione è di 35.

##### 3.1.1. Si calcola (vedasi 3.1.4):

3.1.1.1. la media  $\bar{x}$  delle misure  $x_i$  delle capacità reali delle bottiglie del campione;

3.1.1.2. la stima  $s$  dello scarto tipo delle misure  $x_i$  delle capacità reali delle bottiglie del lotto.

##### 3.1.2. Si calcolano:

3.1.2.1. limite superiore caratteristico  $T_s$ : somma della capacità indicata (vedasi allegato I, punto 8) e dell'errore massimo tollerato su tale capacità;

3.1.2.2. limite inferiore caratteristico  $T_i$ : differenza fra la capacità indicata e l'errore massimo tollerato su tale capacità.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

ALLEGATO V

*Controllo statistico di esattezza cui devono soddisfare le  
bottiglie recipienti-misura CEE.*

*Identico.*

(Segue: Testo del decreto-legge)

3.1.3. Criteri di accettazione:

Il lotto viene dichiarato conforme alla direttiva se i numeri  $\bar{x}$  e  $s$  soddisfano contemporaneamente le tre seguenti relazioni:

$$\begin{aligned}\bar{x} + k \cdot s &\leq T_s \\ \bar{x} - k \cdot s &\geq T_i \\ s &\leq F (T_s - T_i)\end{aligned}$$

dove  $k = 1,57$

e  $F = 0,266$ .

3.1.4. Calcolo della media  $\bar{x}$  e della stima dello scarto tipo  $s$  del lotto.

Si calcola:

— la somma delle 35 misure delle capacità reali  $x_i$ :  $\sum x_i$

— la media delle 35 misure:  $\bar{x} = \frac{\sum x_i}{35}$

— la somma dei quadrati delle 35 misure:  $\sum x_i^2$

— il quadrato della somma delle 35 misure:  $(\sum x_i)^2$ ,  
poi  $\frac{(\sum x_i)^2}{35}$

— la somma corretta:  $SC = \sum x_i^2 - \frac{1}{35} (\sum x_i)^2$

— la stima della varianza:  $v = \frac{SC}{34}$

— la stima dello scarto tipo:  $s = \sqrt{v}$

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera  
dei deputati*)